

ALLEGATO II

CRITERI CUI DEVONO CONFORMARSI GLI ORGANISMI DI VALUTAZIONE

1. L'organismo di valutazione non può partecipare, né direttamente né indirettamente in veste di rappresentante autorizzato, alla progettazione, alla fabbricazione, alla costruzione, alla commercializzazione, all'esercizio o alla manutenzione del sistema da valutare. Ciò non preclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche tra l'organismo e tutti i soggetti interessati.
2. L'organismo di valutazione deve dimostrare la massima integrità professionale e la massima competenza tecnica possibili e non essere sottoposto a pressioni né beneficiare di incentivi, in particolare di tipo finanziario, da parte di persone o gruppi di persone interessati dalla valutazione, che potrebbero incidere sul suo giudizio o sui risultati della valutazione.
3. L'organismo di valutazione deve disporre dei mezzi necessari per svolgere correttamente i compiti tecnici e amministrativi connessi alle valutazioni; deve inoltre disporre delle dotazioni necessarie per procedere a valutazioni di natura eccezionale.
4. Il personale incaricato della valutazione deve:
 - possedere un'adeguata formazione a livello tecnico e professionale,
 - possedere un'adeguata conoscenza dei requisiti relativi alle valutazioni che svolge e un'esperienza pratica sufficiente in materia,
 - essere in grado di redigere i rapporti di valutazione della sicurezza che costituiscono le conclusioni ufficiali delle valutazioni realizzate.
5. È necessario garantire l'indipendenza del personale incaricato di svolgere la valutazione indipendente. Il personale non deve essere remunerato in base al numero di valutazioni realizzate né in funzione dei risultati delle suddette valutazioni.
6. Se l'organismo di valutazione non fa parte dell'organizzazione del proponente deve disporre di un'assicurazione per la responsabilità civile a meno che tale responsabilità non sia coperta dallo Stato a norma dell'ordinamento nazionale o a meno che la valutazione non sia svolta direttamente dallo Stato membro.
7. Se l'organismo di valutazione non fa parte dell'organizzazione del proponente, il personale è tenuto al segreto professionale con riferimento a tutti gli elementi di cui viene a conoscenza nello svolgimento dei suoi compiti ai fini del presente regolamento (salvo che in riferimento alle autorità amministrative competenti dello Stato in cui vengono esercitate le attività di valutazione).

